

LEGNO LAPIDEI

IMPRESSE ARTIGIANE – SETTORE LEGNO ARREDAMENTO MOBILI

AGGIORNAMENTI

ccnl:

giugno 2018

ccril:

marzo 1998

Campo di applicazione:

Il presente contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento, mobili ed in particolare:

bigonciai, bottai, mastellai, tinai, carpentieri, carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;

cassai e cassetta, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;

costruttori, manutentori e allestitori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;

doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori, ebanisti, mobiliere e stipettai, falegnami, corniciai;

aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo:

- per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale;

- per la nautica anche da diporto, arredo urbano, per i giardini, parchi giochi, piscine;

- per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere;

produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;

intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;

fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;

addobbatori e apparatori, tappezzeri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai,

materassai, laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;

oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;

laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in

genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno;

modellisti in legno e lucidatori, sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;

articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno,

manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta, infissi

e serramenti avvolgibili, abbaini; produzione di articoli religiosi e da ricordo;

oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante,

sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali, segherie, segagione legna e taglialegna;

cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni

artistiche di ogni genere;

costruttori/produttori di mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito, mobili e elementi di

arredo vari, mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini, mobili e accessori per la nautica,

mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere, elementi di arredo ligneo urbano;

nobilizzazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di

legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati;

pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;

costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;

progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera;

progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura/solai/portanti/capriate/ecc.) con eventuale

relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche

delle aziende del settore edile ed affini, trattamento e conservazione del legno, produzione di sarcofaghi;

produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.

Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo,

escluse quelle inquadrato nel settore agricolo.

Quadri/Impiegati/Operai

CATEGORIA	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
AS	1.931,51	25,20	1.956,71
A	1.800,34	22,41	1.822,75
B	1.645,64	21,28	1.666,92
C super	1.574,12	in fase di definizione	1.574,12
C	1.501,88	19,63	1.521,51
D	1.419,71	18,49	1.438,20
E	1.344,47	16,78	1.361,25
F	1.263,24	in fase di definizione	1.263,24

divisore orario: 174

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

Legno giu-18

APPRENDISTATO D.Lgs. 81/15

a) art. 44 D.Lgs. 81/15 assunti dal 13 marzo 2018

Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, la durata è ridotta di sei mesi.

1° GRUPPO

finalizzato all'acquisizione dei livelli AS , A e B

<i>livello finale AS</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.352,06	12,96	1.365,02
Successivi 12 mesi 73%	1.410,00	12,96	1.422,96
Successivi 12 mesi 80%	1.545,21	12,96	1.558,17
Successivi 12 mesi 85%	1.641,78	12,96	1.654,74
Successivi 12 mesi 90%	1.738,36	12,96	1.751,32

<i>livello finale AS QUADRI AMMINISTRATIVI</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.352,06	12,96	1.365,02
Successivi 12 mesi 73%	1.410,00	12,96	1.422,96
Successivi 12 mesi 80%	1.545,21	12,96	1.558,17

<i>livello finale A</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.260,24	12,96	1.273,20
Successivi 12 mesi 73%	1.314,25	12,96	1.327,21
Successivi 12 mesi 80%	1.440,27	12,96	1.453,23
Successivi 12 mesi 85%	1.530,29	12,96	1.543,25
Successivi 12 mesi 90%	1.620,31	12,96	1.633,27

<i>livello finale A IMPIEGATI AMMINISTRATIVI</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.260,24	12,96	1.273,20
Successivi 12 mesi 73%	1.314,25	12,96	1.327,21
Successivi 12 mesi 80%	1.440,27	12,96	1.453,23

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

Legno giu-18

livello finale B	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.151,95	12,96	1.164,91
Successivi 12 mesi 73%	1.201,32	12,96	1.214,28
Successivi 12 mesi 80%	1.316,51	12,96	1.329,47
Successivi 12 mesi 85%	1.398,79	12,96	1.411,75
Successivi 12 mesi 90%	1.481,08	12,96	1.494,04

livello finale B IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.151,95	12,96	1.164,91
Successivi 12 mesi 73%	1.201,32	12,96	1.214,28
Successivi 12 mesi 80%	1.316,51	12,96	1.329,47

2° GRUPPO

finalizzato all'acquisizione dei livelli CS, C e D

livello finale CS	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.101,88	12,96	1.114,84
Successivi 12 mesi 75%	1.180,59	12,96	1.193,55
Successivi 12 mesi 88%	1.385,23	12,96	1.398,19
Successivi 12 mesi 90%	1.416,71	12,96	1.429,67
Successivi 12 mesi 95%	1.495,41	12,96	1.508,37

livello finale CS IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.101,88	12,96	1.114,84
Successivi 12 mesi 75%	1.180,59	12,96	1.193,55
Successivi 12 mesi 88%	1.385,23	12,96	1.398,19

livello finale C	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.051,32	12,96	1.064,28
Successivi 12 mesi 75%	1.126,41	12,96	1.139,37
Successivi 12 mesi 88%	1.321,66	12,96	1.334,62
Successivi 12 mesi 90%	1.351,69	12,96	1.364,65
Successivi 12 mesi 95%	1.426,79	12,96	1.439,75

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

livello finale C IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.051,32	12,96	1.064,28
Successivi 12 mesi 75%	1.126,41	12,96	1.139,37
Successivi 12 mesi 88%	1.321,66	12,96	1.334,62

livello finale D	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	993,80	12,96	1.006,76
Successivi 12 mesi 75%	1.064,78	12,96	1.077,74
Successivi 12 mesi 88%	1.249,34	12,96	1.262,30
Successivi 12 mesi 90%	1.277,74	12,96	1.290,70
Successivi 12 mesi 95%	1.348,72	12,96	1.361,68

livello finale D IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	993,80	12,96	1.006,76
Successivi 12 mesi 75%	1.064,78	12,96	1.077,74
Successivi 12 mesi 88%	1.249,34	12,96	1.262,30

3° GRUPPO

finalizzato all'acquisizione del livello E

livello finale E	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 6 mesi 70%	941,13	12,96	954,09
Successivi 6 mesi 75%	1.008,35	12,96	1.021,31
Successivi 6 mesi 80%	1.075,58	12,96	1.088,54
Successivi 6 mesi 90%	1.210,02	12,96	1.222,98
Successivi 6 mesi 95%	1.277,25	12,96	1.290,21

livello finale E IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 6 mesi 70%	941,13	12,96	954,09
Successivi 6 mesi 75%	1.008,35	12,96	1.021,31
Successivi 6 mesi 80%	1.075,58	12,96	1.088,54
Successivi 6 mesi 90%	1.210,02	12,96	1.222,98
Successivi 6 mesi 95%	1.277,25	12,96	1.290,21

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

Legno giu-18

APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 25 marzo 2014 fino al 12 marzo 2018

Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, la durata è ridotta di sei mesi.

1° GRUPPO: durata 5 anni
finalizzato all'acquisizione dei livelli AS , A e B

livello finale B OPERAI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.151,95	12,96	1.164,91
Successivi 12 mesi 73%	1.201,32	12,96	1.214,28
Successivi 12 mesi 80%	1.316,51	12,96	1.329,47
Successivi 12 mesi 85%	1.398,79	12,96	1.411,75
Successivi 12 mesi 90%	1.481,08	12,96	1.494,04

livello finale AS QUADRI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.352,06	12,96	1.365,02
Successivi 12 mesi 73%	1.410,00	12,96	1.422,96
Successivi 12 mesi 80%	1.545,21	12,96	1.558,17

livello finale A IMPIEGATI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.260,24	12,96	1.273,20
Successivi 12 mesi 73%	1.314,25	12,96	1.327,21
Successivi 12 mesi 80%	1.440,27	12,96	1.453,23

livello finale B IMPIEGATI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.151,95	12,96	1.164,91
Successivi 12 mesi 73%	1.201,32	12,96	1.214,28
Successivi 12 mesi 80%	1.316,51	12,96	1.329,47

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

Legno giu-18

2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI
finalizzato all'acquisizione dei livelli CS, C e D

livello finale CS OPERAI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.101,88	12,96	1.114,84
Successivi 12 mesi 75%	1.180,59	12,96	1.193,55
Successivi 12 mesi 88%	1.385,23	12,96	1.398,19
Successivi 12 mesi 90%	1.416,71	12,96	1.429,67
Successivi 12 mesi 95%	1.495,41	12,96	1.508,37

livello finale C OPERAI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.051,32	12,96	1.064,28
Successivi 12 mesi 75%	1.126,41	12,96	1.139,37
Successivi 12 mesi 88%	1.321,66	12,96	1.334,62
Successivi 12 mesi 90%	1.351,69	12,96	1.364,65
Successivi 12 mesi 95%	1.426,79	12,96	1.439,75

livello finale D OPERAI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	993,80	12,96	1.006,76
Successivi 12 mesi 75%	1.064,78	12,96	1.077,74
Successivi 12 mesi 88%	1.249,34	12,96	1.262,30
Successivi 12 mesi 90%	1.277,74	12,96	1.290,70
Successivi 12 mesi 95%	1.348,72	12,96	1.361,68

livello finale CS IMPIEGATI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.101,88	12,96	1.114,84
Successivi 12 mesi 75%	1.180,59	12,96	1.193,55
Successivi 12 mesi 88%	1.385,23	12,96	1.398,19

livello finale C IMPIEGATI	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE (1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.051,32	12,96	1.064,28
Successivi 12 mesi 75%	1.126,41	12,96	1.139,37
Successivi 12 mesi 88%	1.321,66	12,96	1.334,62

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

<i>livello finale D IMPIEGATI</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	993,80	12,96	1.006,76
Successivi 12 mesi 75%	1.064,78	12,96	1.077,74
Successivi 12 mesi 88%	1.249,34	12,96	1.262,30

3° GRUPPO OPERAI - DURATA 2 ANNI E 6 MESI
finalizzato all'acquisizione del livello E

	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 6 mesi 70%	941,13	12,96	954,09
Successivi 6 mesi 75%	1.008,35	12,96	1.021,31
Successivi 6 mesi 80%	1.075,58	12,96	1.088,54
Successivi 6 mesi 90%	1.210,02	12,96	1.222,98
Successivi 6 mesi 95%	1.277,25	12,96	1.290,21

3° GRUPPO IMPIEGATI – DURATA 3 ANNI
finalizzato all'acquisizione del livello E

	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 6 mesi 70%	941,13	12,96	954,09
Successivi 6 mesi 75%	1.008,35	12,96	1.021,31
Successivi 6 mesi 80%	1.075,58	12,96	1.088,54
Successivi 6 mesi 90%	1.210,02	12,96	1.222,98
Successivi 6 mesi 95%	1.277,25	12,96	1.290,21
Successivi 6 mesi 95%	1.277,25	12,96	1.290,21

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

Legno giu-18

APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11 ed ex art. 49 D.Lgs. 276/03

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 26 aprile 2012 fino al 24 marzo 2014

b) ex art. 49 assunti dal 16 ottobre 2007

Vedi profili formativi

Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, viene ridotta di sei mesi la durata di cui alle tabelle seguenti.

1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI finalizzato alle categorie As, A e B

<i>livello finale As</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.352,06	12,96	1.365,02
Successivi 12 mesi 73%	1.410,00	12,96	1.422,96
Successivi 12 mesi 80%	1.545,21	12,96	1.558,17
Successivi 12 mesi 85%	1.641,78	12,96	1.654,74
Successivi 12 mesi 90%	1.738,36	12,96	1.751,32
Successivi 12 mesi 95%*	1.834,93	12,96	1.847,89

*esclusivamente per l'apprendistato ex art. 49

<i>livello finale A</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.260,24	12,96	1.273,20
Successivi 12 mesi 73%	1.314,25	12,96	1.327,21
Successivi 12 mesi 80%	1.440,27	12,96	1.453,23
Successivi 12 mesi 85%	1.530,29	12,96	1.543,25
Successivi 12 mesi 90%	1.620,31	12,96	1.633,27
Successivi 12 mesi 95%*	1.710,32	12,96	1.723,28

*esclusivamente per l'apprendistato ex art. 49

<i>livello finale B</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.151,95	12,96	1.164,91
Successivi 12 mesi 73%	1.201,32	12,96	1.214,28
Successivi 12 mesi 80%	1.316,51	12,96	1.329,47
Successivi 12 mesi 85%	1.398,79	12,96	1.411,75
Successivi 12 mesi 90%	1.481,08	12,96	1.494,04
Successivi 12 mesi 95%*	1.563,36	12,96	1.576,32

*esclusivamente per l'apprendistato ex art. 49

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI
finalizzato alle categorie Cs, C e D

<i>livello finale Cs</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.101,88	12,96	1.114,84
Successivi 12 mesi 75%	1.180,59	12,96	1.193,55
Successivi 12 mesi 88%	1.385,23	12,96	1.398,19
Successivi 12 mesi 90%	1.416,71	12,96	1.429,67
Successivi 12 mesi 95%	1.495,41	12,96	1.508,37

<i>livello finale C</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	1.051,32	12,96	1.064,28
Successivi 12 mesi 75%	1.126,41	12,96	1.139,37
Successivi 12 mesi 88%	1.321,66	12,96	1.334,62
Successivi 12 mesi 90%	1.351,69	12,96	1.364,65
Successivi 12 mesi 95%	1.426,79	12,96	1.439,75

<i>livello finale D</i>	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 12 mesi 70%	993,80	12,96	1.006,76
Successivi 12 mesi 75%	1.064,78	12,96	1.077,74
Successivi 12 mesi 88%	1.249,34	12,96	1.262,30
Successivi 12 mesi 90%	1.277,74	12,96	1.290,70
Successivi 12 mesi 95%	1.348,72	12,96	1.361,68

3° GRUPPO - DURATA 2 ANNO E 6 MESI
finalizzato alla categoria E

	MINIMI RETRIBUTIVI	INTEGRATIVO REGIONALE(1)	TOTALE EURO(2)
Primi 6 mesi 70%	941,13	12,96	954,09
Successivi 6 mesi 75%	1.008,35	12,96	1.021,31
Successivi 6 mesi 80%	1.075,58	12,96	1.088,54
Successivi 6 mesi 90%	1.210,02	12,96	1.222,98
Successivi 6 mesi 95%	1.277,25	12,96	1.290,21

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

3. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità per tutti i livelli di inquadramento.

Legno giu-18